



13659-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA MARIA DE SANTIS
SANDRA RECCHIONE
FRANCESCO FLORIT
FABIO MOSTARDA
CATERINA BRIGNONE

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 71/2026
UP - 21/01/2026
R.G.N. 37058/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Caterina Brignone;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli,

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore presente, che si è riportato ai motivi e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 3 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Torre Annunziata del 16 gennaio 2024, appellata dall'imputato, concedeva le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-*quinqies*, cod. pen., rideterminando la pena inflitta a [REDACTED] in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di rapina pluriaggravata.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto al delitto di truffa e non a quello di rapina, in quanto l'appropriazione del denaro sarebbe avvenuta mediante artifici e raggiri e non per effetto di una sottrazione violenta.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis), cod. pen., assumendo che non sarebbe stata dimostrata la commissione del fatto in luogo di privata dimora.

2.3 Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto ritenersi assorbita nel delitto di rapina impropria.

2.4 Con il quarto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, censurando il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza e non in prevalenza, nonché l'entità della pena e dell'aumento per continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata si colloca nell'ambito di una cd. doppia conforme quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poiché la Corte di appello ha integralmente condiviso l'accertamento dei fatti e la qualificazione giuridica operati dal giudice di primo grado, discostandosi unicamente con riguardo al trattamento sanzionatorio, mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ricorre la doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda a quella di primo grado mediante il richiamo e la condivisione dei medesimi criteri valutativi delle prove, con la conseguenza che le due decisioni possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico e complessivo corpo motivazionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

In tale evenienza, il sindacato di legittimità sulle censure che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio incontra il limite dell'intangibilità del giudizio di merito, essendo ammissibile la deduzione del vizio di travisamento della prova soltanto quando l'errore denunciato risulti decisivo, in quanto idoneo a disarticolare l'intero apparato argomentativo posto a fondamento della decisione (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774-01).

3. Tanto premesso, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come truffa, sul presupposto che la disponibilità del denaro sarebbe stata conseguita mediante artifici e raggiri e non a seguito di una sottrazione violenta.

La questione devoluta è stata puntualmente esaminata dalla Corte di appello, che ha disatteso la richiesta di derubricazione del fatto in truffa valorizzando la sussistenza del requisito dell'immediatezza tra la sottrazione della *res* e la successiva violenza, correttamente ritenuta funzionale ad assicurare il profitto del reato, in conformità al principio secondo cui, ai fini della configurabilità della rapina impropria, il requisito dell'"immediatezza" non postula la contestualità temporale tra le due condotte, essendo sufficiente che tra esse intercorra un arco temporale tale



da non interrompere l'unitarietà dell'azione (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038-02).

Ciò posto, il Collegio intende dare continuità anche al principio, affermato da Sez. 2, n. 23779 del 28/04/2021, Petralia, Rv. 281460-01, secondo cui il presupposto del delitto di rapina impropria non è necessariamente costituito da un previo reato di furto seguito da violenza o minaccia, potendo esso consistere in qualsiasi condotta che abbia comportato una sottrazione della cosa, intesa come qualunque atto mediante il quale la *res* sia passata dalla sfera di disponibilità della vittima a quella dell'agente, anche ove l'impossessamento sia avvenuto mediante artifici o raggiri. Dalla struttura dell'art. 628 cod. pen. si ricava, infatti, che, nella rapina impropria, non rileva la modalità dell'impossessamento, bensì l'esistenza di una sottrazione seguita dall'uso di violenza o minaccia, finalizzato ad assicurare il profitto o l'impunità.

Tale principio trova ulteriore conferma nella giurisprudenza che ha ritenuto configurabile la rapina anche quando la violenza o la minaccia costituiscano sviluppo logico e prevedibile di una condotta inizialmente diretta alla commissione di un diverso reato contro il patrimonio, quale la truffa, purché funzionale al conseguimento o al consolidamento del profitto ovvero all'impunità (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272944-01).

Nel caso in esame, dagli accertamenti compiuti in primo grado – e richiamati dalla Corte territoriale – risulta che una parte essenziale della condotta di impossessamento si è consumata all'interno dell'abitazione della persona offesa, ove l'imputato, introdottosi con artifici, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza domestica, come riferito dalla figlia della donna.

La successiva violenza, esercitata immediatamente dopo, è stata funzionalmente diretta a consolidare un impossessamento già avvenuto e ad assicurare la fuga, come dimostrato dal rinvenimento della somma sulla persona dell'imputato nell'immediatezza dell'intervento dei Carabinieri.

3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-*bis*), cod. pen., assumendosi che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata la commissione del fatto in luogo di privata dimora.

La doglianza è stata correttamente disattesa facendo applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-*bis*), cod. pen., quando la condotta di impossessamento dei beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza o la minaccia siano poste in essere successivamente all'esterno, in luogo pubblico, atteso che la ratio dell'aggravante risiede nella tutela del domicilio (Sez. 2, n. 26262 del 24/05/2016, Rodio, Rv. 267155-01).

La diversa ricostruzione prospettata dalla difesa – che richiama l'assenza di riscontri video e colloca il primo segmento della condotta all'esterno dell'abitazione – si risolve nella sollecitazione a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, tanto



più in presenza di una duplice pronuncia conforme di merito sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

4. È infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen., assumendosi che la stessa avrebbe dovuto ritenersi assorbita nel delitto di rapina impropria.

Sul tema dei rapporti tra la rapina impropria e la circostanza aggravante del nesso teleologico, allorché la violenza esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni si traduca nella commissione di un ulteriore e autonomo reato, la giurisprudenza di legittimità ha espresso, nel tempo, soluzioni interpretative non univoche.

In alcune pronunce, è stato affermato che, quando la violenza risulti immediatamente funzionale ad assicurare il profitto del reato o l'impunità e coincida integralmente, sotto il profilo oggettivo e finalistico, con quella che integra la fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen., la circostanza aggravante del nesso teleologico resta assorbita nel delitto di rapina impropria, in applicazione del principio di specialità, al fine di evitare una duplicazione sanzionatoria fondata sulla medesima componente soggettiva già valorizzata quale elemento costitutivo della rapina impropria (Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023, Magno, Rv. 285247-01; Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, Scancarello, Rv. 283507-01; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio, Rv. 271593-01; Sez. 1, n. 42371 del 16/11/2006, Timis, Rv. 235570-01; Sez. 1, n. 5189 del 18/03/1996, Semeraro, Rv. 204666-01; Sez. 1, n. 12359 del 01/06/1990, D'Aversa, Rv. 185315-01).

Accanto a tale ricostruzione, un diverso indirizzo interpretativo ha ritenuto che la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. non resti assorbita nel delitto di rapina impropria quando la violenza posta in essere dall'agente ecceda la soglia minima necessaria a integrare tale fattispecie e assuma i connotati di una condotta dotata di autonoma rilevanza penale, in quanto riferibile a un distinto reato, strumentalmente collegato alla rapina secondo uno schema di mezzo e fine. In tale prospettiva, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica, è sufficiente che la volontà dell'agente sia orientata alla realizzazione del reato-fine e che, a tal fine, egli si sia avvalso del reato-mezzo, restando irrilevante che la violenza costituisca anche elemento costitutivo della fattispecie più grave, allorché essa ecceda il minimo necessario alla sua integrazione (Sez. 2, n. 27040 del 17/06/2025, Rv. 288496-03; Sez. 1, n. 46869 del 25/05/2022, Ursan, Rv. 284038-01; Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688-01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543-01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019, Ruszo, Rv. 276333-01; Sez. 1, n. 18116 del 21/03/2017, Sechi, Rv. 270703-01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124-01; Sez. 2, n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004-01).

Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, con decisione assunta all'udienza del 27 novembre 2025, hanno affermato la configurabilità della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen.



anche nell'ipotesi di rapina impropria, consumata o tentata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa. La motivazione della decisione non risulta, allo stato, ancora depositata, ma tale approdo interpretativo, ancorché noto nei soli termini del dispositivo, è tuttavia idoneo a orientare la decisione del presente ricorso, imponendo di escludere l'assorbimento della circostanza aggravante del nesso teleologico nel delitto di rapina impropria.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente accertato che la violenza posta in essere dall'imputato non si è arrestata alla soglia minima necessaria a integrare la rapina impropria, ma ha dato luogo a una condotta dotata di autonoma capacità offensiva, inserita in un rapporto di strumentalità rispetto all'assicurazione del profitto del reato, con conseguente legittima applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen.

5. È infondato, infine, il quarto motivo di ricorso, con il quale si censurano il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la dosimetria della pena.

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha individuato la pena base in misura prossima al minimo edittale previsto per il delitto di ^{rapina} ~~estorsione~~ aggravata, con conseguente attenuazione dell'obbligo motivazionale, essendo in tal caso sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono implicitamente ricompresi gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, va, poi, ribadito che, per il carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo abbiano indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, salvo che vi sia stata una specifica richiesta della parte sorretta dall'indicazione di concreti elementi di fatto idonei a legittimarla, evenienza che nella specie non ricorre (Sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460-01).

Parimenti immune da censure risulta la quantificazione dell'aumento per la continuazione, avendo il giudice di merito fornito una motivazione complessiva e coerente, fondata sulla gravità del reato satellite e, in particolare, sull'entità delle lesioni cagionate alla persona offesa. In tema di reato continuato, infatti, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01).

Deve, pertanto, ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sia in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, collocatosi al di sotto della media edittale, sicché non era richiesta una motivazione specifica in ordine ai criteri adottati né al metodo di calcolo seguito (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953-01).



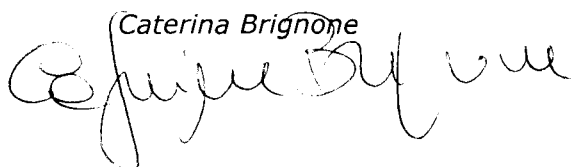
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/01/2026

Il Consigliere estensore

Caterina Brignone


La Presidente

Anna Maria De Santis



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 15 APR. 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Fianelli



Dispone, a norma dell'art.52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

La Presidente

Anna Maria De Santis



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 15 APR. 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Planelli

